
Composizione Negoziata per la Soluzione delle Crisi d'Impresa

Con il D.L. 118/2021 (convertito nella Legge 21/10/2021, n.147) è stato introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. L'istituto modificato ed integrato con nuove disposizioni normative è stato poi introdotto all'interno del Codice delle Crisi entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 (D.Lgs 12/01/2019, n. 14 così come modificato dal D.Lgs 17/06/2022, n. 83).

[Che cos'è la Composizione Negoziata](#)

[Quando è plausibile il ricorso alla Composizione Negoziata](#)

[Chi può accedere al servizio](#)

[Modalità di presentazione dell'Istanza di Composizione Negoziata](#)

[Nomina dell'Esperto nella Composizione Negoziata](#)

[Ruolo e Funzioni dell'Esperto nella Composizione Negoziata](#)

[Vantaggi e Agevolazioni della Composizione Negoziata](#)

[Esito della Composizione Negoziata](#)

[Diritti di Segreteria per l'avvio della procedura di Composizione Negoziata](#)

[Compenso per l'Esperto](#)

[Struttura Competente](#)

Che cos'è la Composizione Negoziata

L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio del territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, la

nomina di un Esperto, che lo affiancherà nelle trattative con i creditori, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Questo nuovo istituto rappresenta un significativo segnale di modernità rispetto alle tradizionali soluzioni di gestione delle crisi basate sulla realizzazione delle garanzie patrimoniali. Con la composizione negoziata si è spostato il baricentro del trattamento soddisfacente sull'impresa consentendo di comprendere una crisi come una complessa operazione economica che può avere soluzione in sede contrattuale con una ampia autonomia negoziale a vantaggio della preservazione del valore di impresa.

[Torna all'indice](#)

Quando è plausibile il ricorso alla Composizione Negoziata

L'impresa può ricorrere alla Composizione Negoziata quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento aziendale. Il ricorso alla Composizione Negoziata è esclusivamente volontario, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso, riservato, di natura stragiudiziale e non concorsuale. Quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa con l'avvio della Composizione negoziata, si procede alla nomina di un Esperto chiamato ad agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio. L'operatività procedurale consente alle aziende percorsi più accessibili, più rapidi e meno costosi utilizzabili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale.

[Torna all'indice](#)

Chi può accedere al servizio

Tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese.

[Torna all'indice](#)

Modalità di presentazione dell'Istanza di Composizione Negoziata

L'istanza di accesso alla Composizione Negoziata per la nomina di un Esperto indipendente è presentata al Segretario Generale della Camera di Commercio del territorio dove si trova la sede legale dell'impresa tramite una piattaforma telematica nazionale www.composizionenegroziata.camcom.it che contiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre. La piattaforma contiene anche un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una check list (lista di controllo) particolareggiata, che contiene le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento. All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla norma (art. 17, comma 3, D.Lgs 14/2019) elencata anche nel modulo online per la presentazione dell'istanza sulla piattaforma telematica. Per presentare l'istanza l'imprenditore deve essere dotato di un dispositivo di firma digitale.

[Torna all'indice](#)

Nomina dell'Esperto nella Composizione Negoziata

L'Esperto è nominato da una Commissione, che dura in carica due anni, è costituita presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione, ed è formata da tre componenti: un Magistrato designato dal presidente della sezione in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di Regione; un membro designato dal Presidente della CCIAA sede della commissione; un membro designato dal

Prefetto del capoluogo di Regione. La Commissione è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza.

Presso la Camera di Commercio di Firenze, la Commissione è così composta:

- Leonardo Bassilichi (CCIAA Firenze);
- Simonetta Castellani (Prefettura di Firenze);
- Patrizia Pompei (Tribunale di Firenze).

Se l'istanza viene presentata da una impresa minore, c.d. sotto soglia, sia commerciale che agricola, l'Esperto è nominato dal Dott. Pierluigi Giuntoli, Segretario della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ai sensi dell'art. 25 quater del D.Lgs 14/2019.

Per **Impresa Minore** si intende l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione negoziata o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione negoziata o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

[Torna all'indice](#)

Ruolo e Funzioni dell'Esperto nella Composizione Negoziata

Le funzioni dell'Esperto sono descritte nel secondo comma dell'art. 12 del D.Lgs 14/2019. I compiti principali sono quelli di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di crisi o di insolvenza in cui versa l'impresa.

L'Esperto deve essere un soggetto terzo e indipendente, che non assiste l'imprenditore né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Compito principale è quello di agevolare le trattative con i soggetti rilevanti per il risanamento dell'impresa, primi tra tutti i creditori aziendali.

L'Esperto deve, quindi, coadiuvare le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna di esse. Dopo avere inquadrato con sufficiente chiarezza il proprio ruolo e aver tracciato con altrettanta precisione i confini tra le sue funzioni e quelle degli eventuali consulenti dell'impresa può esercitare la propria opera agevolando attraverso una sapiente opera di mediazione, le trattative tra l'imprenditore (e i suoi advisors) e i creditori e altre controparti rilevanti per superare la situazione di crisi in cui versa l'azienda.

[Torna all'indice](#)

Vantaggi e Agevolazioni della Composizione Negoziata

Misure Protettive

L'imprenditore dal momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, nelle modalità e termini stabiliti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs 14/2019, può chiedere l'applicazione delle misure protettive del suo patrimonio. I creditori in questo modo non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul

suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa né tantomeno sono inibiti i pagamenti. L'imprenditore può chiedere altresì al Tribunale competente per territorio l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Misure Premiali

La composizione negoziata prevede le seguenti agevolazioni:

- riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari;
- riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie;
- riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza;
- concessione da parte dell'Agenzia Entrate di un piano di ammortamento fino a massimo di n. 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori;
- estensione al contratto o all'accordo conclusi in esito al buon fine delle soluzioni della Composizione Negoziata, art. 23, comma 1, lettere a) e c), delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR all'art. 88 comma 4-ter (non "tassazione" delle sopravvenienze attive risultanti dalla riduzione dei debiti raggiunta con la Composizione Negoziata) e dall'art. 101, comma 5 (deducibilità delle perdite su crediti in esito alla Composizione Negoziata) a condizione che il contratto e l'accordo siano pubblicati nel Registro delle Imprese.

[Torna all'indice](#)

Esito della Composizione Negoziata

La procedura si conclude con il deposito nella Piattaforma Telematica della relazione finale con la quale l'Esperto dà atto dell'attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all'esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l'impresa. Le soluzioni positive previste dalla Composizione Negoziata sono le seguenti (art. 23 comma 1):

- a) conclusione di un contratto con uno o più creditori che produce gli effetti delle misure premiali di cui alla riduzione degli interessi alla misura legale, se, secondo quanto esposto dall'Esperto nella relazione finale, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni;
- b) concludere una Convenzione di moratoria di cui all'art. 62 del D.Lgs 114/2019;
- c) concludere un Accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'Esperto i cui effetti precludono l'assoggettabilità ad azioni revocatorie a condizione che, con la sottoscrizione dell'accordo, l'Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Per le Imprese Minori o sotto soglia:

- a) conclusione di un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi con continuità aziendale;
- b) concludere una Convenzione di moratoria di cui all'art. 62 del D.Lgs 114/2019;
- c) concludere un Accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'Esperto, la cui pubblicazione del Registro delle Imprese consente la concessione delle agevolazioni fiscali previste

dalle misure premiali di cui agli articoli 88, comma 4ter e 101, comma 5 del TUIR a condizione che, con la sottoscrizione dell'accordo, l'Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

[Torna all'indice](#)

Diritti di Segreteria per l'avvio della procedura di Composizione Negoziata

Per la presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto è dovuto un diritto di segreteria pari a € 252,00. L'istanza è altresì soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo telematica, nella misura di € 16,00. Durante la fase di compilazione da parte del rappresentante legale dell'impresa, la piattaforma telematica di composizione negoziata consentirà l'accesso diretto al Servizio online pagamenti PagoPA. Utilizzando lo strumento di pagamento online, dovranno essere compilati i campi come segue: Servizio: composizione negoziata - Causale: Istanza Ineg_000000xxx (riportare il numero dell'istanza) - **importo: € 268,00**. Il rappresentante legale dell'impresa deve prestare inoltre attenzione alla compilazione dei campi "dati anagrafici del pagante", che dovranno riportare il codice fiscale dell'impresa che ha presentato l'istanza e una casella e-mail in corso di validità per ricevere la conferma di pagamento, da allegare all'istanza.

[Torna all'indice](#)

Compenso per l'Esperto

L'Esperto ha diritto ad un compenso così come determinato dall'art. 25ter del decreto, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in misura percentuale secondo fasce a scaglioni calcolate sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice e possono variare anche in base al numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative. Gli importi dei compensi non potranno comunque scendere sotto i 4.000 Euro o superare i 400mila Euro.

I compensi possono anche raddoppiare in caso di esito positivo della composizione negoziata e conclusione di un contratto con i creditori che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni, di una convenzione di moratoria o di un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto. Un aumento del 100% scatta anche quando non si arriva a una soluzione e si chiede l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

In caso di mancato accordo tra l'Esperto e il debitore o altre parti interessate, il compenso è liquidato dalla Commissione Regionale o dal Segretario Generale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nel caso di istanze presentate da imprese minori o sotto soglia.

[Torna all'indice](#)

Struttura Competente

Servizi di Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore - Responsabile: Dott. Alessandro Bartoli

E-mail: alessandro.bartoli@lg.camcom.it

PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dott. Alessandro Bartoli, 0586 231257

[Torna all'indice](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 27 Lug, 2022

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (2 votes)

Rate
